

FOGLIO INFORMATIVO

Certificati di Deposito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelicel893.it e-mail: info@sanfelicel893.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Per il certificato di deposito con pagamento annuale degli interessi, sul certificato sono indicati gli importi delle cedole annuali.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Sia in caso di accensione, sia in sede di estinzione del certificato la banca ha l'obbligo di identificare il soggetto che effettua l'operazione registrandone le generalità.

Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 12.500,00 euro non può avvenire se non per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art.4, 1° comma, della legge 5 luglio 1991, n.197 (quali, ad esempio: banche, uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, società di intermediazione immobiliare, ecc.).

Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo del certificato trasferito.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato di riferimento dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso;
- Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- Difficoltà nell'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- Rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal certificato di deposito "nominativo", per effetto dell'adesione della banca al "Fondo Interbancario di Tutela dei depositi". I certificati di deposito al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

Durata: minimo 3 mesi e massimo 5 anni

Tasso: fisso (ad oggi non è prevista l'emissione a tasso indicizzato)

Durata vincolo	Taglio minimo	Tasso annuo nominale	Ritenuta fiscale	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto	Titolarità	Pagamento interessi
3 mesi	1.000 euro o multipli di 1.000 euro	0,10%	26%*	0,100%	0,074 %	<i>Nominativo o al portatore</i>	<i>a scadenza vincolo</i>
6 mesi		0,15%		0,150%	0,111 %		
12 mesi		0,25%		0,250%	0,185 %		
14 mesi		0,30%		0,300%	0,222 %	<i>Solo Nominativo</i>	
19 mesi		0,40%		0,400%	0,296 %		
24 mesi		0,50%		0,500%	0,370 %		
36 mesi		0,70%		0,700%	0,518 %		
48 mesi		0,90%		0,900%	0,666 %		
60 mesi		1,00%		1,000%	0,740 %		

* La ritenuta al 26% viene applicata ai certificati aventi scadenza successiva al 1/7/2014

- Costo del certificato (da versare all'accensione del certificato): 10,00 euro.
- Le "norme" dei certificati di deposito sono stampate a tergo dei certificati.
- La capitalizzazione degli interessi è effettuata con il calcolo dell'interesse semplice. Per il calcolo effettivo degli interessi si fa riferimento all'anno civile (365 giorni) considerando di 365 giorni anche l'anno bisestile.

Imposta di bollo:

- 2 per mille sul controvalore del deposito dal 1/1/2014

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Il certificato è regolato dalle norme e disposizioni di seguito riportate e, per quanto in esse non specificato, dalle norme di legge.
- Il certificato può essere emesso al portatore oppure nominativo.
- Quando il certificato è al portatore, esso è tale anche se intestato al nome di una persona od ente o in altro modo contrassegnato e la Banca non ha alcun obbligo di accertare la legittimità del possesso. Quando il certificato è nominativo, ne è ammessa l'intestazione anche a più persone, con facoltà disgiunta o congiunta di disporre, secondo le annotazioni risultanti dal certificato. Non è consentita la cessione a terzi, in alcun modo, dei certificati nominativi e del credito indicato.
- L'emissione del certificato avviene a fronte del versamento in contanti dell'importo del certificato stesso.
- Il tasso di interesse, per i certificati a tasso fisso, resta fisso per tutta la durata del titolo.
- E' esclusa la possibilità di rinnovo automatico del certificato alla scadenza. Gli interessi, al netto delle ritenute fiscali di legge, verranno pagati alla scadenza o alle scadenze indicate sul certificato. Le somme, per capitale e interessi, non ritirate alla scadenza, restano infruttifere e si prescrivono in dieci anni dalla scadenza.
- La durata del certificato si intende fino alla scadenza indicata sul titolo.
- Il certificato è pagabile alla scadenza presso lo sportello emittente, che lo tratterrà. Il certificato nominativo è pagabile ai soli intestatari di esso.
- La Banca offre la possibilità di immettere il certificato di deposito in un contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, previa apertura dello stesso da parte del titolare del certificato nel caso di certificato nominativo o dal possessore in caso di certificato al portatore.

- In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato, il possessore deve farne immediata denuncia scritta allo sportello emittente e deve attivare le procedure previste dalla legge per il relativo ammortamento.
- Non è consentita in alcun caso l'estinzione anticipata del certificato di deposito.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare
 Ufficio Legale e Contenzioso
 Piazza G. Matteotti, 23
 41038 San Felice sul Panaro (MO)

Oppure possono essere trasmessi alla Banca tramite:

- **sito web** della Banca www.sanfelicel1893.it alla sezione Reclami;
- **FAX** al numero 0535-83112;
- **e-mail** o **Posta Elettronica Certificata** ("PEC") all'indirizzo direzione@pec.sanfelicel1893.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all'ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO

Vincolo

Indica il periodo di durata del certificato stesso.

Tasso fisso

Corrispettivo riconosciuto dalla Banca al Cliente che non si modifica per tutta la durata del vincolo.

Tasso variabile	Corrispettivo riconosciuto dalla Banca al Cliente che può modificarsi nel corso della durata del vincolo in base ai parametri precisati sul certificato di deposito.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati.
Cedola	Pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Procedura di ammortamento	Procedimento che consente al titolare del certificato di deposito di ottenerne il rimborso in caso di furto o smarrimento.,
Valute su versamenti e prelevamenti	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui viene effettuato il versamento (solo contante) o il prelievo.
Ammortamento dei titoli di credito	E' la procedura, attivata dall'avente diritto, volta a ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dei titoli di credito all'ordine e nominativi.
Spese per ammortamento	Spese previste per la gestione della pratica da istruire in caso di ammortamento del titolo.